

COMUNE DI GUDO VISCONTI

-- (PROVINCIA DI MILANO) --

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 81 Legge Regionale 12/05

ART. 1

Commissione per il paesaggio – Composizione

1. La Commissione per il paesaggio è composta da cinque membri esperti in bio-edilizia, agronomia, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana, tutela paesaggistica e ambientale.
2. Gli esperti vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti dall'Amministrazione.
3. Nel corso della prima seduta della commissione i partecipanti eleggono il Presidente ed un Vicepresidente.
4. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

ART. 2

Nomina e durata

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente, previa verifica dei curricula presentati dagli esperti ambientali da parte del Responsabile dell'Ufficio competente.
2. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco e comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e sono rieleggibili.
3. Non potranno essere nominati membri della commissione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
4. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In Tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

ART. 3
Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:
 - a. con la carica di Consigliere Comunale;
 - b. con la carica di componente la Giunta Comunale;
 - c. con il rapporto di dipendenza con il Comune o enti, aziende, società da esso dipendenti.

I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della commissione stessa.

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

ART. 4
Attribuzioni e competenze della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche come disposto dal successivo art. 6.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

ART. 5
Modalità di convocazione: sedute e decisioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche mezzo fax o e-mail, da parte del Responsabile del Procedimento con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno tre dei componenti in carica, compreso il presidente o in assenza il vicepresidente.
3. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 6

Esame paesistico dei progetti

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione, di cui al comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 23/1997 (Piani attuativi di interesse sovracomunale), devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

In particolare, si individuano i seguenti ambiti di parere:

a) Pareri obbligatori ex lege.

Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:

- 1) parere ex art. 32, L. 47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, punto 1, della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);
- 2) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.Lgs 42/2004 (autorizzazioni paesaggistiche) con esclusione dei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi, ricadenti nell'ambito del territorio comunale, per i quali tali funzioni sono esercitate dall'Ente gestore del Parco, ad eccezione delle aree assoggettate all'esclusiva disciplina comunale del Piano Territoriale di Coordinamento.
- 3) Recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'articolo 64 L.R. 12/05

b) altri pareri obbligatori.

Il parere della Commissione comunale per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

- 1) opere pubbliche comunali o realizzate a scomputo da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
- 2) interventi di arredo urbano;
- 3) interventi sul verde pubblico (ad eccezione della manutenzione ordinaria);
- 4) piani attuativi;
- 5) permessi di costruire o su ogni altra procedura relativa all'attività edilizia che il Responsabile del Procedimento decide di sottoporre all'esame della commissione.

2. E' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

- Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11450), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto" corredata dai necessari allegati grafici dimostrativi;
- La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11450) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria ed in ultima analisi dal Responsabile del Procedimento;
- Nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo

della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego.

3. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico (e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici).
4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450) saranno inviati all'esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A.. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.
5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio.
6. La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450). Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.
7. I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti alla medesima verifica di impatto paesaggistico degli altri progetti ed inoltre saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dall'allegato a) alla D.G.R. 15.03.2006 n. 8/2121.

ART. 7
Ufficio Tecnico Comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o il Responsabile del procedimento redige, per ogni domanda o denuncia pervenuta, una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione per il paesaggio.

La fase istruttoria delle pratiche edilizie è curata dal Responsabile del procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente il permesso di costruire ai sensi della L.R. 12/2005.

Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile del procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.